

ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST

" LICIA "

REGISTRATO A CLOSSETT

20.05.1992
N° 935 Mod. 2

Con la presente scrittura, da conservare agli atti del
Notaio che ne autenticherà le firme, si conviene quanto
appresso tra:

nato a _____ il _____

ed ivi residente in via _____ numero _____, codice
fiscale _____, imprenditore, di seguito
indicato come SETTLOR ;

nata ad _____ il _____, residente

in _____, via _____ numero _____, codice
fiscale _____, imprenditrice, di seguito
indicata come TRUSTEE.

PREMESSO:

- che il SETTLOR intende costituire in Italia un "Trust" al
quale si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja
del 1° luglio 1985 ratificata dalla Repubblica Italiana con
legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio
1992, salvo disposizioni di maggiore favore.

Ciò premesso come parte integrante e sostanziale della
presente scrittura

ART.1

COSTITUZIONE ED ACCETTAZIONE

Il SETTLOR istituisce un Trust denominato " LICIA ".

Il Trust è irrevocabile.

TRUSTEE viene nominata _____ che accetta tale nomina e le relative condizioni.

Trustees possono essere nominati solo soggetti residenti in Italia.

ART. 2

CONFERIMENTO

Allo scopo di dotare il Trust di idonei mezzi il SETTLOR sin d'ora conferisce allo stesso la somma iniziale di Euro _____ (_____ virgola zero zero) che verrà utilizzata dal TRUSTEE per aprire un conto corrente bancario a nome del Trust presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - _____ - Arezzo, con esonero da ogni responsabilità per la Banca stessa.

Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni mobili, immobili e diritti in Italia o all'Estero che il SETTLOR stesso o altri, con il consenso del SETTLOR, se vivente, possano conferire al Trust.

Sono beni del Trust tali conferimenti, i frutti degli stessi ed ogni bene e diritto acquistato per mezzo di beni del Trust o pervenuto quale corrispettivo dell'alienazione dei beni del Trust.

Qualora beni immobili siano inclusi tra beni in Trust, il TRUSTEE può consentire a uno o più beneficiari o loro familiari di abitarvi permanentemente o stagionalmente, a secondo della destinazione dell'immobile, a titolo di

comodato precario.

Il 30% (trenta per cento) del denaro conferito in Trust, potrà essere investito, a discrezione del TRUSTEE, in titoli di Stato o comunque in forme di investimento che lo stesso riterrà opportune.

I beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del TRUSTEE, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun modo aggredibili nè dai suoi creditori personali nè dai creditori del SETTLOR.

ART.3

SCOPO DEL TRUST

Scopo del Trust è assicurare a _____ nata ad _____ il _____, residente a _____ via _____ numero _____ - incapace di intendere e di volere, come risulta dalla certificazione del medico dr. _____ di _____ del _____ - l'assistenza necessaria vita natural durante.

In nessun caso _____ dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi.

Qualunque interessato anche moralmente, oltre al SETTLOR e al TRUSTEE, potrà agire ed intervenire perchè sia dato adempimento allo scopo del Trust.

Quando il Trust avrà esaurito il suo scopo, il SETTLOR, se

vivente, darà disposizioni al TRUSTEE per l'assegnazione dei beni residui; nel caso che il SETTLOR sia deceduto ovvero, se vivente, sia nell'impossibilità di darle - impossibilità che deve essere riconosciuta da un Collegio di tre medici - il TRUSTEE dovrà disporre dei beni residui in favore dei parenti del SETTLOR e del di lui coniuge.

Il SETTLOR nomina sin d' ora quale Beneficiaria dei beni del Trust

La nomina e la revoca dei Beneficiari è riservata " ad libitum" al SETTLOR sin quando esso sia in vita e sia capace di intendere e di volere.

ART.4

POTERI DEL TRUSTEE

Il TRUSTEE ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del Trust.

Esso può comparire nella sua qualità di TRUSTEE dinanzi a Notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai si possa eccepirgli mancanza o indeterminatezza di poteri.

L'ufficio di Trustee non è remunerato.

Il TRUSTEE potrà:

- delegare a professionisti e/o consulenti l'amministrazione dei beni del Trust;
- delegare a terzi il compimento di singole attività per un tempo determinato.

Il TRUSTEE deve tenere i beni del Trust separati dai propri

; in particolare:

- tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri pubblici o privati il TRUSTEE è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di TRUSTEE o a nome del Trust o con qualunque altra modalità che riveli l'esistenza del Trust.

- i rapporti bancari istituiti dal TRUSTEE e tutti i contratti da lui stipulati dovranno essere intestati o al Trust o a lui medesimo.

Il TRUSTEE consegna annualmente al SETTLOR l'inventario dei beni del Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione.

Ove il SETTLOR lo richieda, il TRUSTEE deve sottoporsi ad una verifica contabile e amministrativa, condotta da uno o più professionisti abilitati, nominato/i dal SETTLOR e compensato/i dal Trust.

Nell'esercizio della propria discrezionalità il TRUSTEE terrà conto dei desideri del SETTLOR, come manifestati verbalmente o per iscritto.

Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, la discrezionalità del TRUSTEE rimane tuttavia piena.

ART.5

SUCCESSIONE DEL TRUSTEE

A. Il TRUSTEE rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

B. Esso puo' essere revocato in ogni tempo , per mezzo di atto scritto, dal SETTLOR.

C. Le dimissioni del TRUSTEE hanno effetto 30 giorni dopo che lo stesso ne abbia dato comunicazione scritta al SETTLOR.

ART.6

LEGGE REGOLATRICE

Il Trust è regolato dalla legge inglese.

I diritti , le obbligazioni e la responsabilità del TRUSTEE sono disciplinate cumulativamente dalla Legge inglese e dalla Legge italiana.

Per l'applicazione della legge italiana il TRUSTEE è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti alla Beneficiaria.

ART.7

FORMA DEGLI ATTI

Tutti gli atti che regolamentano o siano modificativi del Trust devono rivestire la forma autentica o pubblica a pena di inefficacia.

ART.8

REDDITO DEL TRUST

Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo all'amministrazione dei beni del Trust ed ogni altro costo inerente il Trust e al raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 3 del presente atto, dovrà essere dal TRUSTEE

mantenuto nel Trust.

ART. 9

LUOGO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TRUST

Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato in _____, frazione _____, via _____ numero _____.

Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

ART.10

LIBRO DEGLI EVENTI (EFFETTI VERSO I TERZI)

A. Il TRUSTEE è obbligato a istituire, custodire ed aggiornare il " Libro degli eventi del Trust", vidimato dal medesimo Notaio che autentica le sottoscrizioni di questa scrittura.

B. Il TRUSTEE registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria.

C. In ogni caso, il TRUSTEE annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica sia prescritta in questa scrittura o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

D. Chiunque contragga con il TRUSTEE è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli eventi del Trust".

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a

carico del SETTLOR.

f.to

Repertorio N.154210

Raccolta N.39939

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. GIORGIO CIAMPOLINI Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Citta` che, previa rinunzia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, le persone in appresso menzionate, della cui identita' personale io Notaio sono certo - previa ammonizione loro fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del D.P.R. numero 445 del 28 dicembre 2000 - hanno firmato in mia presenza, sia in calce che a margine dei fogli intermedi, la scrittura che precede:

_____ nato a _____ il _____
ed ivi residente in _____ numero _____, codice
fiscale _____, di seguito indicato come
SETTLOR;

_____ nata ad _____ il _____, residente
in _____, via _____ numero _____, codice
fiscale _____, di seguito indicata come
TRUSTEE.

Grosseto, Viale Matteotti numero 2, 11 (undici) maggio 2002
(duemiladue).

f.to Giorgio Ciampolini Notaio

NOTAIO

Repertorio N.154344

Raccolta n.40010

COMPRAVENDITA

REGISTRATO A GROSS

Con il presente contratto, da conservare agli atti del Notaio che ne autenticherà le firme, si conviene quanto

il 14.06.2002
N° 516 Mod. 20

appresso tra:

TRASCritto all'Ufficio
Registri Immobiliari di Gros
In data 24.06.20
N. 9394 Reg. Gen.
N. 6911 Reg. I

nato a () il febbraio 19 ,

residente a , via numero , commerciante ,

codice fiscale :

nata a il febbraio 19 , resi-

dente a , via numero , collaboratrice di

impresa familiare , codice fiscale 1B1 02C , co-

niugi in regime di comunione dei beni;

nata ad il ottobre 19 , residente

in , via di Montagnano numero 101 , codice

fiscale 1R. 0R , imprenditore, la quale dichiara

di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e

per conto del Trust denominato " LICIA " , nella sua qualità

di Trustee ai sensi dell'articolo 4 (quattro) dell'atto co-

stitutivo di Trust autenticato nelle firme dal Notaio Giorgio

Ciampolini di Grosseto in data 11 maggio 2002, repertorio

numero 154210 (registrato a Grosseto il 20 maggio 2002).

I signori e per la quota

di 1/2 (un mezzo) ciascuno e nell'insieme solidalmente per la

intera e piena proprietà

vendono

- la scala ed il relativo vano rappresentati con il subalterno della particella (B.C.N.C.) sono comuni ai subalterni e della stessa particella ; e

- la scala ed il relativo vano rappresentati con il subalterno della particella (B.C.N.C.) sono comuni ai subalterni e della stessa particella 1893.

I beni suddescritti sono pervenuti alla parte venditrice per atto autenticato dal Notaio Antonio Abbate di Grosseto in data 29 settembre 1999 repertorio n. 150, registrato a Grosseto : noto alla parte acquirente che ne accetta tutti gli effetti formali e sostanziali.

Dichiarano le parti che il prezzo della presente vendita è stato fra loro convenuto nella somma di Euro ,00 (virgola zero zero) che la parte venditrice riconosce di avere riscosso dalla parte acquirente, a favore della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia al diritto di ipoteca legale.

Gli effetti del contratto avranno decorrenza da oggi.

I beni suddescritti vengono venduti e rispettivamente acquistati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, impianto, uso, pertinenza, con le servitù attive e passive eventualmente esistenti, con piena cessione di azioni, ragioni e diritti e vengono dalla parte venditrice garantiti di sua esclusiva e legittima proprietà e disponibilità - anche ai sensi della legge

151/1975 - liberi, ad eccezione di quanto qui menzionato, da iscrizioni e trascrizioni passive, da oneri e vincoli di qualunque natura, da privilegi anche fiscali, con la promessa della più ampia rilevazione per ogni caso di evizione o molestia, da qualunque motivo derivante.

Le spese del presente atto sono a carico del Trust "LICIA" il quale chiede che il medesimo sia sottoposto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sia perchè Beneficiario del Trust è un soggetto portatore di handicap (vedi progetto di legge numero 5494 del 4 dicembre 1998) sia per analogia con quanto previsto dall'articolo 11 della Tariffa Parte Prima All. "A" del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 riguardo alla procura, al mandato, al fondo patrimoniale sia in quanto non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dallo stesso testo unico nè ad una donazione. Dandosi atto altresì che il trasferimento dei beni alla beneficiaria al termine del Trust ed in esecuzione dello stesso sarà sottoposto alle eventuali imposte proporzionali al momento della sua registrazione.

Con riferimento alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724, 23 dicembre 1996 n.662 e successive la parte alienante dichiara che l'immobile in oggetto è stato realizzato in base a concessione edilizia numero [] rilasciata dal Comune di Grosseto in data 20 novembre 19 [] (pratica edilizia numero 97/14 []) e successiva variante numero

in data agosto 1998 (pratica edilizia numero 98/6.5)
con abitabilita' rilasciata il 9 settembre 1998; dichiara
inoltre che successivamente alla realizzazione l'immobile
non e' stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di
destinazione che avrebbero richiesto concessione o
autorizzazione.

La parte venditrice ammonita sulla responsabilita' penale
cui e' soggetta in caso di affermazioni mendaci, dichiara
che il reddito relativo all'immobile sopra compravenduto
e' stato inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi
per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla da-
ta odierna.

f.to

Repertorio N.1543

Raccolta N.4000

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. Giorgio Ciampolini Notaio in
Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stes-
sa Citta` che, previa rinunzia di comune accordo fra loro
e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni,
le persone in appresso menzionate, della cui identita'
personale io Notaio sono certo, hanno firmato in mia pre-
senza, sia in calce che a margine dei fogli intermedi, la
scrittura che precede:

nato a () il febbraio 1911 ,
residente a , via numero 30 , commerciante ,
codice fiscale P EB20 060.

nata a il febbraio 1954 , resi-
dente a Grosseto , via numero , collaboratrice di
impresa familiare , codice fiscale AN B 102 , co-
niugi in regime di comunione dei beni;

nata ad il 10 ottobre 190 , residente
in , via di numero 103 , codice
fiscale I R 190 , imprenditore, non in proprio ma
in nome e per conto del Trust denominato " LICIA "

Grosseto Via Matteotti numero 2, 25 maggio 2002

f.to Giorgio Ciampolini Notaio